



**COMUNE DI DERVIO**

PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 28.09.2012

# SOMMARIO

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Finalità e definizioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

## **CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Art. 4 - Titolare del trattamento.

Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *SEZIONE I - Raccolta e requisiti dei dati personali*

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta.

Art. 8 - Postazioni mobili.

### *SEZIONE II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati*

Art. 9 - Diritti dell'interessato.

### *SEZIONE III - Sicurezza nel trattamento dei dati*

Art. 10 - Sicurezza dei dati.

### *SEZIONE IV - Comunicazione e diffusione dei dati*

Art. 11 - Comunicazione.

## **CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE**

Art. 12 - Entrata in vigore.

# CAPO I - PRINCIPI GENERALI

## ART. 1

### FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Dervio e gestito dal personale dell'Amministrazione comunale o del Servizio Associato di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato semplicemente "Codice". L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune ai sensi della L.R. del 14.04.2003, n. 4, dove è espressamente previsto che i Comuni Lombardi concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge, tra i quali appunto rientrano i sistemi di videosorveglianza.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi e trattato esclusivamente mediante videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Dervio, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "**dato sensibile**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Dervio. I dati acquisiti dalle videocamere sono trasmessi in forma opportunamente criptata all'ufficio di Polizia Locale. In caso di necessità ed in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti i dati potranno essere

temporaneamente immagazzinati all'interno di memorie di massa di cui le telecamere possono essere dotate. Nel caso in cui i dati siano temporaneamente immagazzinati nelle memorie di massa delle telecamere, gli stessi possono essere scaricati in remoto, tramite autenticazione, ovvero con postazione mobile da parte del **"responsabile"**.

### ART. 3

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal D.P.R. n. 616 del 24.07.77, dalla Legge n. 65 del 07.03.86 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto comunale, e dai Regolamenti Comunali vigenti, nonché dalla L.R. n. 4 del 14.04.2003, sono:

- attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- ricostruzione della dinamica di illeciti penali, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze di Polizia;
- la tutela del patrimonio pubblico;
- monitoraggio del traffico veicolare;
- rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- rilevazione di illeciti ambientali.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video delle telecamere. Tali dati riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area soggetta a videosorveglianza.

## CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

### ART. 4

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Dervio, è titolare del trattamento dei dati personali e garantisce che il trattamento stesso sia conforme ai principi del **"Codice"**, al decalogo del Garante del 29/11/2000, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 e pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29.04.2010, agli ulteriori provvedimenti ed alle circolari emessi dal Garante in relazione al corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, alle eventuali direttive impartite dal comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico.

### ART. 5

#### RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il **"responsabile"** del trattamento dei dati personali rilevati dall'impianto comunale di videosorveglianza è nominato con atto del Sindaco del Comune di Dervio. Il Sindaco può altresì individuare uno o più soggetti autorizzati al **"trattamento"** dei dati in caso di impossibilità o impedimento del **"responsabile"**

2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal **"Codice"** e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al **"responsabile"** del trattamento dati della videosorveglianza.

3. Il **"responsabile"** procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al **"responsabile"** e quelli affidati ai soggetti autorizzati al **"trattamento"** in caso di impedimento o impossibilità del **"responsabile"** devono essere analiticamente specificati per iscritto, nell'atto di nomina.

5. Il **"responsabile"** può avvalersi di altri soggetti, da lui stesso nominati mediante atto scritto, per le esigenze connesse alla manutenzione ed agli interventi di assistenza sull'impianto. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per

l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo dell'impianto, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle previsioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Gli atti di nomina contengono un termine entro il quale i soggetti sono autorizzati ad accedere all'impianto.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### ART. 6

##### MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1. I dati personali ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e pertanto oggetto di trattamento vengono:

- ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- ✓ raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- ✓ conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3.

3. E' vietata la divulgazione e diffusione delle immagini, dei dati e delle notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini se non per il perseguimento degli scopi e nei casi definiti dal presente regolamento, dalla normativa di legge e dagli atti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) se non con le procedure e nei limiti previsti dal medesimo articolo.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nelle memorie di massa delle telecamere oppure presso l'Ufficio di Polizia Locale. La conservazione delle immagini memorizzate deve essere limitata al massimo a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso di specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire e consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. Solo il "**responsabile**" può accedere alle immagini ed ai dati personali per il perseguimento delle finalità definite nel presente regolamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo ciò non sia strettamente necessario per poter soddisfare specifiche richieste formulate dagli organi di polizia giudiziaria o dall'Autorità Giudiziaria qualora il "**responsabile**" sia impossibilitato. In tal caso il soggetto deve essere autorizzato specificamente dal Sindaco. L'autorizzazione alla persona temporaneamente incaricata, l'accesso ai dati, e l'eventuale copia dei dati stessi deve essere opportunamente documentata.

7. Il servizio di videosorveglianza è svolto dal Comune di Dervio per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "**Codice**", senza alcuna acquisizione di "**dati sensibili**", salvo ciò non avvenga in modo accidentale.

8. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti costituenti reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il "**responsabile**" della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale

prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il “**responsabile**” procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse.

**9.** Ai dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza può accedere solo il “responsabile”. Possono accedere altresì gli organi di Polizia Giudiziaria in caso di ipotesi di reato: l’accesso riguarderà le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti illeciti; le immagini saranno riversate su idoneo supporto con modalità atte a garantirne l’autenticità al fine della loro conservazione. I dati raccolti non potranno essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

**10.** I dati raccolti devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, anche accidentali, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **ART. 7**

### **INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

**1.** Il Comune di Dervio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del “**Codice**”, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvede ad apporre una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura minima: “*Area videosorvegliata per fini di sicurezza urbana (art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)*”.

**2.** Il cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

## **ART. 8**

### **POSTAZIONI MOBILI**

**1.** Il Comune di Dervio può dotarsi di postazioni di videosorveglianza mobili. Il posizionamento delle stesse deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e degli atti elencati al precedente articolo 4. L’individuazione della posizione delle postazioni mobili deve avvenire nel rispetto delle eventuali direttive impartite dal comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, sentita, qualora ciò sia richiesto dal citato comitato provinciale, la locale stazione dei carabinieri.

**2.** Prima dell’attivazione della postazione mobile di videosorveglianza dovranno essere posizionati in modo chiaro e ben visibile i segnali verticali di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, con le modalità indicate dal successivo comma 3.

**3.** Le postazioni mobili devono essere collocate in modo tale da garantire il pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento comunale ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 6.

## **SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

## **ART. 9**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

**1.** L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

**2.** L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- ✓ dell’origine dei dati personali;
- ✓ delle finalità e modalità del trattamento;
- ✓ della logica applicata;
- ✓ degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
- ✓ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

**3.** L’interessato ha diritto di ottenere:

- ✓ l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- ✓ l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. I diritti di cui al comma 1), riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1), l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al "responsabile", di cui al precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro i successivi 15 (quindici) giorni.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

### **SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **ART. 10**

##### **SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 5, presso l'Ufficio di Polizia Locale ovvero presso le memorie di massa collocate all'interno delle singole unità di videosorveglianza, fino allo scaricamento dei dati. Ai dati può accedere solo ed esclusivamente il "responsabile" e gli incaricati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

### **SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **ART. 11**

##### **COMUNICAZIONE**

1. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo ciò si renda necessario in relazione a indagini di Polizia Giudiziaria.

### **CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE**

#### **ART. 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena sia divenuta esecutiva la deliberazione di consiglio comunale che l'ha approvato. Contestualmente è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2006.